



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0765/876023

c.c.p. 15027022

Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

Fax 0765/876759

omune.tecnico@poggiomoiano.com P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

ORDINANZA N. 21 DEL 01/06/2022

IL SINDACO

COMUNE DI POGGIO MOIANO
PROVINCIA DI RIETI

Publicazione n° 1181

DP GIU. 2022

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - STAGIONE ESTIVA 2022.

PREMESSO che la stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CHE tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4 [*In caso di non emanazione del DPGR – o altro dispositivo analogo regionale – "dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" in tempi ottimali ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione*];

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*";

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico* e ss.mm.ii.;

VISTO IL D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO IL D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 16 comma I individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 15 maggio 2020, con la quale è stato approvato il "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022*";

VISTO altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicate nella G.U. del 9 marzo 2018 n. 57 e del 15 giugno 2018 n. 137, che forniscono specifiche indicazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";


VISTA la L.R. n. 39 del 28/10/2002, articolo n. 64 comma 5° ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D.lgs. 139 del 08/03/2006 in materia di Prevenzione incendi;

VISTO il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0765/876023

c.c.p. 15027022

Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

Fax 0765/876759

omune.tecnico@poggiomoiano.com P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

COMUNICA

Il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2022 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo, e per esso è dichiarato "lo stato di grave pericolosità".

ORDINA ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

A) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole e non, di provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che protendono le proprie fronde sulla sede stradale pubblica di ogni ordine e grado e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

B) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica;

E' FATTO DIVIETO

Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

C) Accendere fuochi di ogni genere;

D) Far brillare mine o usare esplosivi;

E) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

F) Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

G) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

H) Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

I) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

L) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0765/876023

c.c.p. 15027022

Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

Fax 0765/876759

omune.tecnico@poggiomoiano.com P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

M) Mantenere le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato;

N) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

E' FATTO OBBLIGO

O) Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;


P) Ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0765/876023

c.c.p. 15027022

Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

Fax 0765/876759

omune.tecnico@poggiomoiano.com P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici,

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive.

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0765/876023

c.c.p. 15027022

Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

Fax 0765/876759

omune.tecnico@poggiomoiano.com P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

1) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

2) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

3) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

4) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

1) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

2) Sanzioni



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0765/876023

c.c.p. 15027022

Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

Fax 0765/876759

omune.tecnico@poggiomoiano.com P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa per i casi di cui al punto **A)** ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada da un minimo di 173,00 euro ad un massimo di 694,00 euro mentre per i punti **B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N) O) P)** con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

3) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO tel. 115**
- **REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO STAZIONE DI POGGIO MOIANO tel 0765/876108**
- **CARABINIERI FORESTALE tel . 1515 tel. 112**
- **COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI POGGIO MOIANO tel. 0765/876021**
- **CARABINIERI tel. 112**
- **POLIZIA MUNICIPALE DI POGGIO MOIANO tel. 0765/876023**

DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante:

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Inserimento nel sito ufficiale del Comune;
- L'affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Alla Prefettura di Rieti;
- Carabinieri Forestale Stazione di Poggio Moiano;
- Comando Carabinieri di Poggio Moiano;
- Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Lazio;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti.



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0765/876023

c.c.p. 15027022

Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

Fax 0765/876759

omune.tecnico@poggiomoiano.com P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

- Alla Polizia Municipale del Comune di Poggio Moiano;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Rieti entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo, entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

 **SINDACO**
Dr. Sandro Grossi



COMUNE DI POGGIO MOIANO

C.A.P. 02037 PROVINCIA DI RIETI Tel. 0765/876023
c.c.p. 15027022 Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575 Fax 0765/876759
comunepoggiomoiano@pec.aruba.it P.zza V.Emanuele 2 www.comune.poggiomoiano.ri.it

CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2022 AVVISO PUBBLICO - ORDINANZA N. 21 DEL 01/06/2022 IL SINDACO COMUNICA CHE

il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2022 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo e per esso è dichiarato "lo stato di grave pericolosità".

Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, **ORDINA ENTRO IL 30 GIUGNO 2022**

A) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole e non, di provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che protendono le proprie fronde sulla sede stradale pubblica di ogni ordine e grado e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

B) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica;

E' FATTO DIVIETO

Allò scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- C) Accendere fuochi di ogni genere;
- D) Far brillare mine o usare esplosivi;
- E) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- F) Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- G) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato bruciato e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- H) Esercizio attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- I) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- L) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- M) Mantenere le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato;
- N) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

E' FATTO OBBLIGO

- O) Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;
- P) Ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa per i casi di cui al punto A) ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada da un minimo di 173,00 euro ad un massimo di 694,00 euro mentre per i punti B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N) O) P) con sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO tel. 115**
- **REGIONE CARABINIERI FORESTALE LAZIO STAZIONE DI POGGIO MOIANO tel. 0765/876108**
- **CARABINIERI FORESTALE tel. 1515 tel. 112**
- **COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI POGGIO MOIANO 0765/876021**
- **CARABINIERI tel. 112**
- **PREFETTURA DI RIETI 0746/2991**
- **POLIZIA MUNICIPALE DI POGGIO MOIANO 0765/876023**



